METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7207 • pp. 1–9 • §§ 1–23

Clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata: i limiti pattizi

English Edition Title: Express Termination Clauses via Certified Email or Registered Mail: Contractual Form Limits

Rosa Larosa [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/rosa-larosa/

Pubblicato il: 17 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–9 (§§ 1–23)

ABSTRACT SCIENTIFICO
La questione della clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata riceve una risposta netta nell'ordinanza della Cassazione Civile n. 26272 del 5 ottobre 2026. Accogliendo il ricorso dell'utilizzatore in un contratto di sale and lease back, la Corte chiarisce che l'accordo scritto sulla trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento attiva in via analogica la presunzione di essenzialità prevista dall'art. 1352 c.c. Anche la scelta di uno specifico veicolo comunicativo rientra nella forma convenzionale e preclude il ricorso alla generale equipollenza legale di cui all'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, salva prova certa di una volontà contraria. Il commento analizza la tensione sincronica del 2026 con gli arresti della Sezione Lavoro, evidenzia la frizione nella lettura di un precedente del 2022 e verifica gli effetti pratici dello slittamento della risoluzione sui canoni maturati medio tempore.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
R. Larosa, Clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata: i limiti pattizi, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 17 novembre 2026, art. 7207, pp. 1–9, DOI: 10.5281/zenodo.24320059, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/clausola-risolutiva-espressa-raccomandata-pec-cassazione-26272-2026/.

OSCOLA: Rosa Larosa, 'Clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata: i limiti pattizi' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7207, 1–9 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/clausola-risolutiva-espressa-raccomandata-pec-cassazione-26272-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24320059 accessed 17 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24320059 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24320059) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/clausola-risolutiva-espressa-raccomandata-pec-cassazione-26272-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/clausola-risolutiva-espressa-raccomandata-pec-cassazione-26272-2026/en/
AEA JEL Codes:	K12 (Diritto dei contratti e delle obbligazioni); K20 (Regolazione e diritto dell'impresa: profili generali); K15 (Sistemi di Civil Law e diritto privato generale)
EuroVoc (UE):	MT 1211 diritto civile • avvocato [5141]; diritti di obbligazioni [5598]; contratto [164]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:26272CIV • ECLI:IT:CASS:2022:11808CIV • ECLI:IT:CASS:2026:1256CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Rosa Larosa. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 5 OTTOBRE 2026

Clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata: i limiti pattizi

Forma convenzionale ex art. 1352 c.c., limiti dell'art. 48 CAD e decorrenza degli effetti risolutivi in Cassazione Civile, ordinanza 5 ottobre 2026, n. 26272.

RL Rosa Larosa Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 5 Ottobre 2026 Lettura 10 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 5 ottobre 2026, n. 26272

NORME DI RIFERIMENTO
Codice civile, artt. 1322, 1334, 1341, 1352, 1362, 1375 e 1456 • Codice di procedura civile, artt. 112, 149, 324, 346 e 702-bis • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48

DECISIONE
Rigetta in parte e accoglie in parte il ricorso (rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, e cassa con rinvio)

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Quando la clausola risolutiva espressa prescrive la raccomandata con avviso di ricevimento, l'art. 1352 c.c. presume essenziale tale modalità e rende inefficace la PEC, salva prova di contraria volontà negoziale.

Stato della questione e quadro aggiornato al 17 novembre 2026: L'ordinanza della Cassazione Civile n. 26272 del 5 ottobre 2026 applica in via analogica l'art. 1352 c.c. al mezzo di comunicazione pattuito per la risoluzione espressa, riaccendendo il confronto con l'indirizzo giuslavoristico del 2026 sulla distinzione tra forma e trasmissione.

ABSTRACT (ITALIANO)

La questione della **clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata** riceve una risposta netta nell'ordinanza della Cassazione Civile n. 26272 del 5 ottobre 2026. Accogliendo il ricorso dell'utilizzatore in un contratto di *sale and lease back*, la Corte chiarisce che l'accordo scritto sulla trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento attiva in via analogica la **presunzione di essenzialità** prevista dall'art. 1352 c.c. Anche la scelta di uno specifico veicolo comunicativo rientra nella **forma convenzionale** e preclude il ricorso alla generale equipollenza legale di cui all'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, salva prova certa di una volontà contraria. Il commento analizza la tensione sincronica del 2026 con gli arresti della Sezione Lavoro, evidenzia la frizione nella lettura di un precedente del 2022 e verifica gli effetti pratici dello slittamento della risoluzione sui canoni maturati *medio tempore*.

ABSTRACT (ENGLISH)

Express Termination Clauses via Certified Email or Registered Mail: Contractual Form Limits — *In Order No. 26272 of 5 October 2026, the Italian Supreme Court of Cassation addresses the validity of notices invoking an express termination clause where the contract prescribes a specific delivery channel. Setting aside the appellate ruling in a sale and lease back dispute, the Court holds that an agreement requiring registered mail with return receipt triggers by analogy the presumption of essentiality under Article 1352 of the Civil Code, encompassing the chosen means of transmission. Consequently, general statutory equivalence between certified email (PEC) and registered mail under Article 48 of the Digital Administration Code does not apply unless clear proof of contrary intent emerges under contractual interpretation rules. This note examines the 2026 divergence with Labour Section rulings, investigates a doctrinal friction regarding a 2022 precedent, and assesses how shifting termination from the PEC notice to judicial filing affects interim lease instalments.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Forma estesa al veicolo pattuito:
La clausola che impone la raccomandata A/R per l'art. 1456 c.c. attiva la presunzione analogica ex art. 1352 c.c., rendendo inefficace la dichiarazione inviata via PEC.

02.
Perimetro dell'art. 48 CAD:
L'equipollenza legale tra PEC e posta raccomandata tra imprese opera soltanto in assenza di una specifica pattuizione negoziale sul mezzo di comunicazione.

03.
Contrasto sincronico nel 2026:
Mentre la pronuncia in commento attrae il mezzo di recapito nell'art. 1352 c.c., la Sezione Lavoro distingue forma negoziale dell'atto e modalità di trasmissione.

04.
Ricadute sui canoni e sul rinvio:
Il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. che presuppone già avvenuta la risoluzione non surroga la dichiarazione stragiudiziale e trasla comunque la decorrenza ai fini dei canoni dovuti.

01. INTRODUZIONE: CASSAZIONE CIVILE N. 26272/2026

Il conflitto tra scioglimento immediato del contratto e garanzie formali giunge a un punto fermo con **Cassazione Civile, ordinanza 5 ottobre 2026, n. 26272**[1]. Nei rapporti d'impresa, l'attivazione della **clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata** incide subito sulla disponibilità dei beni e sui canoni dovuti. La scelta del canale comunicativo non è un dettaglio tecnico. Diventa un presidio sostanziale capace di paralizzare l'azione di rilascio.

La Corte di legittimità esamina i confini dell'autonomia privata quando il contratto impone un mezzo postale tipico per esercitare il diritto potestativo. All'equipollenza generale dei flussi digitali certificati si oppone la forza della **presunzione di essenzialità** della forma pattuita. La regola enunciata chiarisce il rapporto gerarchico tra clausola negoziale e disciplina legale sulle comunicazioni telematiche.

Questo contributo analizza il percorso decisorio dell'ordinanza e lo confronta con le pronunce dissonanti rese nel 2026 dalla Sezione Lavoro. L'indagine verifica la linea di confine tra forma negoziale e mezzo di recapito, controlla la lettura di un precedente del 2022 e misura le ricadute processuali sui corrispettivi maturati fino alla domanda giudiziale.

02. IL CASO DEL SALE AND LEASE BACK E LA TENUTA DELL'ART. 1352 C.C.

2.1 — La vicenda contrattuale e i sei motivi di ricorso

Al centro della lite sta la disponibilità di un complesso immobiliare in Sant'Agata de' Goti adibito a centro di riabilitazione. Il 7 novembre 2006 l'utilizzatrice aveva venduto l'immobile alla società di leasing, conservandone il godimento tramite locazione finanziaria collegata secondo lo schema del **sale and lease back**. A fronte della dedotta morosità nei **canoni mensili** dal gennaio 2015, la concedente in amministrazione straordinaria depositava ricorso il 28 luglio 2016 dinanzi al Tribunale di Napoli. Domandava la risoluzione ex art. 702-bis c.p.c. e il **rilascio dell'immobile**[1].

L'utilizzatrice eccepiva subito l'inefficacia della dichiarazione risolutiva, trasmessa via PEC invece che tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**. Il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza dell'11 aprile 2017 e disponeva il rilascio alla banca incorporante. Con sentenza del 4 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione. I giudici di secondo grado ritenevano la **PEC equipollente** alla raccomandata e comunque reiterata la volontà risolutiva col ricorso. La soccombente proponeva allora ricorso per cassazione in sei motivi.

Preliminarmente, la Suprema Corte rigetta il primo motivo sulla competenza territoriale e valida il **foro esclusivo** dell'art. 27 del contratto. L'appello principale del soccombente devolve infatti l'intera questione al secondo giudice, che può mutare la ragione decisoria senza appello incidentale. Resiste pure la **specifica approvazione scritta** ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, risultando le clausole rubricate con indicazione del contenuto. L'accoglimento del secondo motivo assorbe infine le censure su **patto commissorio**, usura, effetti risolutivi e prove.

2.2 — Presunzione di essenzialità della forma pattuita e limiti dell'art. 48 CAD

Il nodo decisivo investe l'art. 20 del contratto, che subordinava la risoluzione alla dichiarazione del concedente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la Cassazione, la clausola fissa per iscritto una **forma convenzionale** riferita a un **atto unilaterale recettizio**. Opera quindi in via analogica la presunzione posta dall'art. 1352 c.c. per i contratti, estesa agli atti unilaterali risolutivi. Tale vincolo non riguarda soltanto la scrittura in sé. Esso copre anche lo specifico veicolo di comunicazione voluto dalle parti.

Il Collegio censura quindi il richiamo d'appello al principio affermato da Cassazione Civile n. 11808/2022[2]. L'equivalenza tra PEC e raccomandata si fonda sull'obbligo di indirizzo certificato per le imprese ex art. 16 d.l. n. 185/2008 e sull'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. Questa regola di **equipollenza legale** presuppone però che manchi una pattuizione espressa sulla forma del recapito. In presenza di un patto espresso, il Codice dell'Amministrazione Digitale recede davanti alla **presunzione di essenzialità** della clausola.

La presunzione non è assoluta e cede davanti alla prova certa di una diversa volontà tratta dai canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti del codice civile. L'**onere della prova** incombe su chi invoca l'efficacia della comunicazione difforme. Nel caso concreto tale prova mancava del tutto. Il tenore della clausola confermava al contrario l'esigenza di

garantire **certezza legale** di data e contenuto per un atto dagli effetti gravi sull'utilizzatore. La norma tutela l'affidamento sulla modalità pattuita, non il semplice risultato della ricezione.

Ad abundantiam, l'ordinanza valuta anche il profilo della **buona fede esecutiva** ai sensi dell'art. 1375 c.c. Pur confermando che la clausola generale limita i diritti potestativi, come visto sui limiti del giudice rispetto alla buona fede nella clausola risolutiva espressa [D1], la Corte esclude ogni **abuso del diritto** dell'utilizzatore. È stato infatti il concedente professionale, predisponente le condizioni generali, a violare la forma da lui stesso imposta. Il giudice non può dunque disapplicare un patto lecito ex art. 1322 del codice civile in nome di una generica equivalenza funzionale.

Forma pattuita e limiti della buona fede nell'art. 1456 c.c.

La presunzione di essenzialità ex art. 1352 c.c. si estende allo specifico mezzo di recapito indicato nella clausola risolutiva espressa. Non viola l'art. 1375 c.c. il contraente aderente che eccepisce l'inefficacia della PEC inviata dal predisponente professionale in deroga al regolamento contrattuale.

03. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA VIA PEC O RACCOMANDATA TRA CONTRASTI E PRECEDENTI

3.1 — Il contrasto sincronico con la Sezione Lavoro sul mezzo di comunicazione

La soluzione accolta da Cassazione Civile n. 26272/2026 [1] genera una **tensione sincronica** nella giurisprudenza di legittimità del 2026. Estendendo l'art. 1352 del codice civile al canale di recapito, l'ordinanza d'ottobre diverge da due arresti anteriori della Sezione Lavoro. Il contrasto riguarda il confine netto tra **forma convenzionale dell'atto** e mera disciplina delle modalità di trasmissione.

Con l'ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1256, Cassazione, Sez. Lavoro [3] aveva scrutinato il recesso dal rapporto di agenzia inviato per **telefax con esito positivo** anziché con la raccomandata postale pattuita. La Corte escluse in radice l'applicabilità dell'art. 1352 del codice civile. Ferma la forma scritta del recesso, la clausola sulla raccomandata regolava solo il **mezzo di comunicazione** e non la forma negoziale. Il giudice di merito poteva perciò accertarne l'equivalenza ex art. 1335 del codice civile, mancando contestazioni sulla ricezione.

Analogamente, Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731 [4] ha confermato tale dicotomia per un licenziamento spedito via mail ordinaria nonostante l'art. 79 del CCNL. La disposizione collettiva prevedeva la comunicazione tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o PEC. Il Collegio ha tuttavia separato la **formazione scritta** dell'atto ex art. 2 L. n. 604/1966 dalla fase successiva della trasmissione. In assenza di sanzione invalidante nella **fonte collettiva**, il diverso mezzo impiegato non rende inefficace il **recesso datoriale**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile, ord. 5 ottobre 2026, n. 26272	Forma pattizia	Estende la presunzione ex art. 1352 c.c. al mezzo della raccomandata A/R nella clausola risolutiva espressa, rendendo inefficace la PEC.
Cassazione Civile, ord. 10 ottobre 2024, n. 26488	Conforme	Esclude l'equivalenza della PEC per l'escussione fideiussoria vincolata a raccomandata A/R e nega la scissione ex art. 1334 c.c.
Cassazione Civile, ord. 12 aprile 2022, n. 11808	Difforme (CAD)	Accoglie la disdetta via PEC in locazione tra imprese ex art. 48 CAD pur in presenza dell'art. 2 del contratto sulla raccomandata A/R.
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 20 gennaio 2026, n. 1256	Difforme (Mezzo)	Esclude la raccomandata nel recesso di agenzia dall'art. 1352 c.c., qualificandola mero mezzo di comunicazione sostituibile con telefax.
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 11 maggio 2026, n. 13731	Difforme (CCNL)	Distingue forma scritta ex art. 2 L. n. 604/1966 e recapito ex art. 79 CCNL, salvando il licenziamento trasmesso via mail ordinaria.

3.2 — La frizione nella lettura di Cassazione Civile n. 11808/2022 e l'arresto n. 26488/2024

Altrettanto significativa è la rilettura di Cassazione Civile n. 11808/2022[2] compiuta dall'ordinanza in commento. La decisione del 2026 confina quel precedente ai soli casi privi di una **pattuizione specifica sulla forma** comunicativa. L'esame del testo integrale mostra però una **frizione fattuale** netta. In quella vicenda concorsuale la ricorrente aveva infatti censurato l'inefficacia della disdetta proprio rispetto all'art. 2 della locazione, che imponeva la **raccomandata A/R**. Quella clausola esisteva dunque nei fatti, ma la Corte la superò applicando l'art. 48 CAD senza scrutinare la presunzione dell'art. 1352 del codice civile.

> *Quando il contratto vincola il potere risolutivo a un canale postale determinato, l'equivalenza tecnologica della PEC recede davanti alla tutela dell'affidamento sulla forma convenzionale pattuita.*

La vera continuità sistematica lega piuttosto l'ordinanza del 2026 a Cassazione Civile n. 26488/2024[5] in tema di **escussione della fideiussione**. Lì la garanzia imponeva la lettera raccomandata A/R entro trenta giorni dal 31 dicembre 2014. Il creditore aveva inviato una PEC l'ultimo giorno utile, il 30 gennaio 2015, mentre il plico postale era giunto solo il 2 febbraio 2015. Nel rigettare il ricorso, la Corte negò l'equipollenza ex art. 48 CAD a fronte della **forma postale convenuta** ed escluse la **scissione notificatoria** ex art. 149 c.p.c. per gli atti sostanziali soggetti all'art. 1334 del codice civile.

3.3 — Quando il ricorso giudiziale sposta la decorrenza: effetti su canoni e inadempimento

Il ricorso giudiziale che presuppone già avvenuto lo scioglimento non surroga la **dichiarazione stragiudiziale** prevista dall'art. 1456, secondo comma, c.c. Quando la domanda mira soltanto ad accertare la risoluzione e ottenere il rilascio, manca un'autonoma manifestazione risolutiva e la notifica sposta comunque la **decorrenza dell'effetto risolutivo**.

Questa precisazione smonta il secondo pilastro della sentenza d'appello e apre accertamenti decisivi nel rinvio. Se il contratto non si è sciolto alla data della PEC invalida, ma al più alla notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., cambia il calcolo dei **canoni maturati medio tempore** e degli accessori. Lo slittamento del **dies a quo** incide pure sulla verifica stessa dell'inadempimento. Rinasce così l'interesse sulle censure assorbite relative a **patto commissorio**, usura ed effetti contrattuali della risoluzione. Come rilevato sull'univocità negoziale nella rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa [D2], la volontà di risolvere il vincolo esige un **atto formalmente integro**, non ricostruibile per equipollenti retroattivi.

04. VAGLIO CRITICO E PRESIDI DIFENSIVI TRA FORMA PATTIZIA E CONTENZIOSO

Sul piano sistematico, Cassazione Civile n. 26272/2026 [1] tutela con coerenza il testo negoziale ma lascia aperta la frizione con la Sezione Lavoro. Includere il canale di recapito nella **forma convenzionale** impedisce al predisponente professionale di attenuare in corso d'esecuzione le garanzie di certezza da lui stesso scritte. Resta però ragionevole la distinzione tracciata da Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1256/2026 [3] quando l'accordo separa la scrittura dell'atto dal semplice mezzo di inoltro. Senza un coordinamento uniforme, il discrimine resta affidato all'esegesi della singola clausola.

Diviene quindi essenziale delimitare le **fattispecie diverse** in cui la regola dell'ordinanza non trova applicazione. Essa non opera anzitutto quando manca un patto sul veicolo comunicativo, dove vale l'equipollenza tra PEC e raccomandata tra imprese secondo Cassazione Civile n. 11808/2022 [2]. Esula inoltre dal suo perimetro il **licenziamento disciplinato** dall'art. 2 della L. n. 604/1966 e da un contratto collettivo privo di sanzione invalidante, come deciso da Cassazione, Sez. Lavoro, n. 13731/2026 [4]. Rispetto alle decadenze fideiussorie esaminate da Cassazione Civile n. 26488/2024 [5], infine, la nullità della dichiarazione risolutiva non estingue il diritto del creditore ma consente una nuova comunicazione finché dura l'inadempimento.

Nel giudizio civile, la difesa dell'utilizzatore dispone così di un preciso **presidio probatorio** fondato sull'art. 1352 del codice civile. Prodotta la clausola che impone la raccomandata A/R, spetta interamente a chi ha usato la PEC provare una diversa volontà negoziale ex artt. 1362 e seguenti del codice civile. Occorre inoltre contestare il valore risolutivo del ricorso introduttivo e documentare l'incidenza dello slittamento temporale sul conteggio dei canoni e sulle imputazioni dei pagamenti. Sul versante della buona fede esecutiva nella clausola risolutiva espressa [D1], la veste di predisponente professionale esclude ogni eccezione di **abuso del diritto** contro il debitore.

Dal lato del concedente, la pronuncia impone di controllare sempre la lettera della clausola prima di agire per il rilascio. Se la dichiarazione ex art. 1456 del codice civile è già partita via PEC in presenza di vincolo postale, conviene rinnovarla subito tramite raccomandata A/R per fissare con certezza la **decorrenza risolutiva** ed evitare dubbi sul comportamento risolutivo univoco [D2]. Nella redazione dei nuovi testi standard occorre prevedere espressamente l'alternatività tra PEC e raccomandata, curando la specifica sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, del codice civile. Solo questa **coerenza documentale** previene rinvii capaci di travolgere l'intero accertamento di merito.

05. CONCLUSIONI

L'ordinanza Cassazione Civile n. 26272/2026[1] riafferma il primato dell'**autonomia negoziale** nella disciplina della **clausola risolutiva espressa via PEC o raccomandata**. In continuità con Cassazione Civile n. 26488/2024[5], l'equipollenza ex art. 48 CAD non costituisce una norma imperativa capace di sostituire il mezzo di trasmissione fissato per iscritto. Anche nei rapporti tra imprese dotate di domicilio digitale, la presunzione dell'art. 1352 del codice civile continua a vincolare anzitutto il predisponente che ha redatto il regolamento.

Nel contenzioso civile resta però aperta la divergenza rispetto a Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1256/2026[3] sulla distinzione tra forma dell'atto e strumento di inoltro. Finché tale contrasto non troverà sintesi, la sorte della risoluzione dipenderà dalla lettera della clausola e dalla **prova ermeneutica** di eventuali deroghe. Verificare con rigore forma pattuita e **decorrenza effettiva** diventa quindi essenziale per evitare il rinvio sull'intero conteggio dei canoni e sull'inadempimento.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice civile, artt. 1322, 1334, 1341, 1352, 1362, 1375 e 1456
— Autonomia contrattuale, efficacia degli atti unilaterali recettizi, clausole onerose, forme convenzionali, buona fede esecutiva e clausola risolutiva espressa.

Codice di procedura civile, artt. 112, 149, 324, 346 e 702-bis
— Corrispondenza tra chiesto e pronunciato, scissione degli effetti notificatori, giudicato interno, riproposizione in appello e procedimento sommario di cognizione.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48
— Codice dell'Amministrazione Digitale, trasmissione telematica del documento informatico ed equivalenza alla notificazione postale.

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16
— Obbligo legale di dotazione di indirizzo di posta elettronica certificata per le imprese e comunicazioni telematiche.

Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 2
— Obbligo di forma scritta ad substantiam per l'intimazione del licenziamento individuale.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 5 ottobre 2026, n. 26272**

— Esito: rigetta in parte e accoglie in parte il ricorso (rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, e cassa con rinvio). Punto: paragrafi 4.2, 5.2 e 6; estende la presunzione di essenzialità ex art. 1352 c.c. al mezzo della raccomandata A/R pattuito per la clausola risolutiva espressa, escludendo l'equipollenza della PEC ex art. 48 CAD e l'idoneità retroattiva del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11808**

— Esito: rigetta in parte e accoglie in parte il ricorso (rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, assorbiti gli altri, e cassa con rinvio). Punto: paragrafi 5 e 6; afferma l'equipollenza tra PEC e raccomandata postale per la disdetta di locazione tra imprese ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e dell'art. 16 d.l. n. 185/2008, pur in presenza dell'art. 2 del contratto senza scrutinare l'art. 1352 c.c.

3. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1256**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivo 2; esclude l'applicabilità dell'art. 1352 c.c. quando la clausola sul recesso dal rapporto di agenzia regola il mezzo di comunicazione e non la forma negoziale, ammettendo l'equivalenza del telefax con report positivo.

4. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivi 2 e 3; distingue la formazione scritta del licenziamento ex art. 2 L. n. 604/1966 dalla fase della comunicazione prevista dall'art. 79 CCNL, escludendo la nullità in difetto di espressa sanzione collettiva.

5. **Cassazione Civile, ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26488**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivi 1.2 e 3.2; conferma l'inefficacia della PEC a fronte della lettera raccomandata A/R pattuita per l'escussione della fideiussione e ribadisce l'inapplicabilità della scissione degli effetti notificatori ex art. 1334 c.c.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Clausola risolutiva espressa e buona fede: i limiti del giudice*. Analisi dei confini del sindacato giudiziale di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c. sull'esercizio del diritto potestativo di risoluzione convenzionale.

D2. Metodo Giuridico, *Clausola risolutiva espressa: la nuova convocazione è rinuncia tacita*. Esame dei requisiti di univocità della dichiarazione risolutiva ex art. 1456 c.c. e della rilevanza dei comportamenti successivi tra le parti.

RL

Rosa Larosa

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocata

Si occupa di diritto tributario, diritto di famiglia e diritto civile. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza di legittimità e di merito nelle tre materie, con attenzione alle tutele del contribuente, ai rapporti familiari e al contenzioso civile.